

ENERGIA: TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, sentenza 5 giugno 2024 n. 704

1. Energia / Giurisdizione - Convenzioni per la realizzazione l'esercizio di impianti eolici nel territorio comunale - Pretese creditorie del Comune in esecuzione della stipulata convenzione - Eccezione d'inadempimento all'obbligo in capo al Comune di rinegoziazione della convenzione stipulata ante 31.12.2018 -Giurisdizione Ordinaria -Ragioni

2. Processo amministrativo -Riassunzione innanzi al G.A. del giudizio inizialmente instaurato innanzi al G.O. a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione ordinaria – Impossibilità per il G.A. di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione – Conflitto negativo di giurisdizione ex art. 1 c.p.a -Necessità.

1. il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul complesso del contenzioso oggetto del presente giudizio, indicando come giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, alla luce della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n.4242/2024. Le Sezioni unite hanno –per quanto qui rileva- fissato il seguente principio: *«In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce».*

Tutta la questione oggi all'attenzione della Sezione ruota intorno alle domande proposte dalle parti per l'affermazione delle reciproche posizioni patrimoniali. Più precisamente, il Comune ha azionato in giudizio le pretese creditorie riferite alle misure compensative patrimoniali previste in convenzione, in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della legge del 2018; laddove le pretese facenti capo alle società ricorrenti sono tese ad elidere il debito ricollegabile allo stesso titolo per il periodo successivo al 2018 e a paralizzare –*medio tempore* con l'eccezione di inadempimento- i crediti vantati dal Comune –come detto- in relazione al periodo precedente (dal 2012 al 2018), pretendendo la rinegoziazione prevista dall'art. 1, comma 953 della legge 145/2018; rinegoziazione che è espressione di un preciso obbligo di carattere privatistico direttamente contemplato dalla legge, non coinvolgente poteri autoritativi per disposizione della norma stessa che, infatti, lo definisce manifestazione della "libertà negoziale" delle parti.

In buona sostanza, tutta la questione presenta carattere palesemente patrimoniale, è sorta a valle della conclusione dell'accordo e non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi; in estrema sintesi, si riduce alla definizione del reciproco *quantum debeatur* in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2005.

2. non può ignorarsi il conflitto negativo che si determina in relazione alla seconda domanda riconvenzionale di cui ai motivi aggiunti, afferente i crediti vantati dal Comune relativamente al periodo 2012/2015, proposta –si ribadisce- in riassunzione nel presente giudizio in ragione della connessione alle altre due domande, nascenti dalla stessa convenzione, a seguito della declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Rovereto; si ritiene pertanto opportuno sollevare d'ufficio –*in parte qua*, con specifico riferimento a tale specifica domanda- la relativa questione innanzi alle Sezioni unite della Cassazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., affinché sia in tale sede individuato, in via definitiva, il Giudice munito della giurisdizione sulla domanda stessa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Candela e le domande riconvenzionali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mescia, su delega dell'avv. Franco Gaetano Scoca e Pier Luigi Pellegrino, per la ricorrente e l'avv. Rosaria Gadaleta per il comune di Candela;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto dalle Società Daunia Wind s.r.l. e Daunia Candela s.r.l., concerne il rapporto contrattuale sorto con il Comune di Candela a seguito della sottoscrizione della convenzione del 6 settembre 2005, rep. n. 370, avente ad oggetto il riconoscimento delle misure compensative di natura patrimoniale previste dalla legge n. 239/2004 in conseguenza della realizzazione di un parco eolico in territorio comunale.

Le predette società si ritengono lese dal comportamento dell'Ente che definiscono "inerte" rispetto all'obbligo di rinegoziazione introdotto dall'art. 1, comma 935, della legge n. 145/2018, intervenuto a disciplinare i rapporti tra società proprietarie di parchi eolici -e dunque di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile - e gli Enti pubblici territoriali, per le convenzioni contenenti misure compensative ambientali prettamente patrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore del D.M. 10.9.2010 (che ha previsto misure compensative anche di altra natura).

Riferiscono le parti di trattative intercorse per dar seguito a tale obbligo di "rinegoziazione", tuttavia non pervenute ad alcun risultato concreto.

Le società, nel chiedere l'accertamento dell'inadempimento comunale rispetto a tale obbligo di adeguamento alle Linee guida del 2010 in tema di misure compensative, ha sospeso ogni obbligo contrattuale a proprio carico invocando l'art. 1460 del codice civile, fino a tutto il 2018 ed oltre; il Comune dal canto suo, sostenendo la perdurante validità della convenzione per il periodo precedente al 2018 stesso, ha agito per far valere le proprie pretese patrimoniali collegate alle misure compensative previste in convenzione per i periodi 2015/2018 e 2012/2014, proponendo – rispettivamente- due domande riconvenzionali (la seconda introdotta con motivi aggiunti notificati in data 16 ottobre 2023, in riassunzione -per *traslatio iudicii*- del giudizio originariamente proposto innanzi al tribunale di Rovereto che ha declinato la giurisdizione con sentenza n.161 del 21.6.2023). In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito con memorie le reciproche posizioni e, in particolare, la difesa ricorrente ha prodotto in giudizio la recente pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4242/2024, pubblicata lo scorso 16 febbraio 2024, che ha statuito in tema di giurisdizione in fattispecie sovrapponibile alla presente, su conflitto negativo di giurisdizione sollevato da questa stessa Sezione.

Dato avviso –ex art. 73 c.p.a.- del possibile difetto di giurisdizione anche nella fattispecie che ci occupa, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 5 marzo u.s..

2.- Premessa la ricevibilità dei motivi aggiunti in quanto tempestivamente proposti in riassunzione dinanzi al Giudice Amministrativo, il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul complesso del contenzioso oggetto del presente giudizio, indicando come giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, alla luce della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n.4242/2024. Le Sezioni unite hanno –per quanto qui rileva- fissato il seguente principio: *«In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce».*

Tutta la questione oggi all’attenzione della Sezione ruota intorno alle domande proposte dalle parti per l’affermazione delle reciproche posizioni patrimoniali. Più precisamente, il Comune ha azionato in giudizio le pretese creditorie riferite alle misure compensative patrimoniali previste in convenzione, in relazione al periodo precedente l’entrata in vigore della legge del 2018; laddove le pretese facenti capo alle società ricorrenti sono tese ad elidere il debito ricollegabile allo stesso titolo per il periodo successivo al 2018 e a paralizzare –*medio tempore* con l’eccezione di inadempimento- i crediti vantati dal Comune –come detto- in relazione al periodo precedente (dal 2012 al 2018), pretendendo la rinegoziazione prevista dall’art. 1, comma 953 della legge 145/2018; rinegoziazione che è espressione di un preciso obbligo di carattere privatistico direttamente contemplato dalla legge, non coinvolgente poteri autoritativi per disposizione della norma stessa che, infatti, lo definisce manifestazione della “libertà negoziale” delle parti.

In buona sostanza, tutta la questione presenta carattere palesemente patrimoniale, è sorta a valle della conclusione dell’accordo e non coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi; in estrema sintesi, si riduce alla definizione del reciproco *quantum debeatur* in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2005.

Ciò premesso in punto di giurisdizione, non può ignorarsi il conflitto negativo che si determina in relazione alla seconda domanda riconvenzionale di cui ai motivi aggiunti, afferente i crediti vantati dal Comune relativamente al periodo 2012/2015, proposta –si ribadisce- in riassunzione nel presente giudizio in ragione della connessione alle altre due domande, nascenti dalla stessa convenzione, a seguito della declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Rovereto; si ritiene pertanto opportuno sollevare d’ufficio –*in parte qua*, con specifico riferimento a tale specifica domanda- la relativa

questione innanzi alle Sezioni unite della Cassazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., affinché sia in tale sede individuato, in via definitiva, il Giudice munito della giurisdizione sulla domanda stessa.

3.- In sintesi, sulla scorta dei principi statuiti nella recentissima decisione delle sezioni Unite della Cassazione, deve affermarsi la giurisdizione ordinaria rispetto alla complessiva controversia che tuttavia –allo stato- può essere riassunta solo *in parte qua* innanzi al giudice ordinario stesso, nei termini di legge; rispetto alla seconda domanda riconvenzionale deve essere infatti rimesso d'ufficio alle Sezioni unite il conflitto negativo insorto con il tribunale di Rovereto.

In considerazione della particolare complessità procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che della evidente peculiarità in fatto, sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- a.- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario – ai sensi dell'art. 11 c.p.a.- sulla complessiva controversia che tuttavia, solo per la parte relativa al ricorso introduttivo e alla prima domanda riconvenzionale, potrà essere riassunta innanzi al Giudice ordinario competente, nel termine di legge;
- b.- con riferimento alla seconda domanda riconvenzionale, solleva invece d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione e, per l'effetto, dispone la rimessione –*in parte qua*- degli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
- c.- compensa tra le parti le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere